PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 5

La Cassa di depositi e prestiti e' inoltre autorizzata ad accordare ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma mutui di favore per la provvista di acqua potabile.

Tali mutui saranno ammortizzabili in cinquant'anni e le relative annualita', comprensive degli interessi e degli ammortamenti, per meta' andranno a carico dello Stato e per meta' a carico degli enti mutuatari.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potra' superare la somma di L. 800,000.

Per la spesa relativa a carico dello Stato si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero dell'interno.

Le opere di cui sopra dovranno essere compiute nel periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge e saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	I — Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie
Capo	I — Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it